

REGOLAMENTO (CE) N. 2193/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (*), in particolare l'articolo 249,

considerando che, ai fini della parità di trattamento degli interessati, è opportuno specificare chiaramente nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (**), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1500/94 (***), che l'immissione in libera pratica può, in taluni casi, essere preceduta da un deposito temporaneo, anche qualora l'immissione in libera pratica abbia luogo mediante la procedura di domiciliazione; che è opportuno operare una distinzione chiara tra le diverse situazioni che si possono produrre; che gli obblighi inerenti alla procedura di domiciliazione devono essere adattati per tener conto di tali possibilità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 contiene talune disposizioni relative al visto e alla destinazione dei vari esemplari della lettera di vettura CIM in occasione dell'importazione di merci da paesi terzi mediante ferrovia;

considerando che è opportuno emendare dette disposizioni per prendere in considerazione il caso in cui tali merci siano sdoganate durante il trasporto e spedite fino allo Stato membro di destinazione accompagnate dalla lettera di vettura CIM iniziale;

considerando che occorre ricordare le modalità di identificazione previste nell'ambito del regime di perfezionamento attivo e precisare che è possibile ricorrere a un controllo documentario per assicurarsi che i prodotti compensatori ottenuti siano stati fabbricati a partire da merci d'importazione;

considerando che la normativa comunitaria in materia di perfezionamento attivo è stata concepita in modo da decentrare il più possibile i differenti aspetti connessi al regime; che essa prevede, fra l'altro, che l'autorizzazione venga concessa esclusivamente quando non si rechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità (condizioni economiche); che la stessa normativa prevede un determinato numero di situazioni nelle quali le condizioni economiche sono considerate soddi-

sfatte; che, in determinate circostanze, anche se tali condizioni possono considerarsi come formalmente soddisfatte da parte delle autorità doganali presso le quali è stata presentata la domanda di autorizzazione, il ricorso al regime potrebbe avere come conseguenza reale un pregiudizio alla posizione concorrenziale dei produttori comunitari;

considerando che occorre adottare disposizioni che garantiscano il rispetto delle condizioni economiche in caso di domande presentate per operazioni di perfezionamento attivo in modo che possa stabilirsi un giusto equilibrio tra gli interessi dei produttori comunitari, da un lato, e quelli dei trasformatori comunitari, dall'altro; che occorre, a tal fine, prevedere una procedura di consultazione obbligatoria;

considerando che occorre, al fine di semplificare il ricorso al regime, aumentare gli importi di valore al di sotto dei quali le condizioni economiche sono considerate come soddisfatte; che occorre, inoltre, adattare l'allegato 75 del regolamento (CEE) n. 2454/93, tenendo conto del grado di sensibilità dei settori economici;

considerando che, per motivi economici, è opportuno inserire disposizioni specifiche relative alle operazioni di perfezionamento attivo nel settore della produzione di paste alimentari;

considerando che, per motivi di controllo ed allo scopo di tenere completamente conto dei vantaggi che il mercato unico assicura nel caso di operazioni di perfezionamento attivo nel quadro di un'autorizzazione unica prevista dall'articolo 556, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93, è opportuno prevedere un documento da utilizzare in caso di operazioni nelle quali l'importazione delle merci d'importazione precede l'esportazione dei prodotti compensatori ottenuti a partire da merci equivalenti;

considerando che è peraltro opportuno precisare che il ricorso al bollettino d'informazione in questione è obbligatorio solo quando altre procedure soddisfacenti di controllo del regime non sono state adottate in occasione della procedura di concertazione preliminare al rilascio dell'autorizzazione;

considerando che occorre definire i termini entro i quali è obbligatorio l'esame delle condizioni economiche;

considerando che le disposizioni regolamentari attuali prevedono che sia le merci d'importazione, sia i prodotti compensativi vincolati al regime del perfezionamento attivo possono beneficiare del sistema delle destinazioni particolari;

(*) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(**) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(***) GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 1.